



Sentenza n. 201/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice relatore
Marzia DE FALCO	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio ad istanza di parte iscritto al n° 71749 del registro di segreteria,

RIASSUNTO DA

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, avente sede a Piedimonte Matese (CE) in viale della Libertà n° 61, codice fiscale 82000610616, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Martino (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Antonio Gramsci n° 9 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, avente sede a Roma in via Giuseppe Grezar n° 14, codice fiscale 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Armando Diaz n° 11 presso tale Avvocatura;

NONCHÉ CON L'INTERVENTO DELLA
PROCURA REGIONALE presso questa Sezione, in persona del
S.P.G. Raffaele Cangiano.

§ § §

FATTO

1. Con ricorso depositato il 20 maggio 2019 presso questa Sezione, nonché notificato il 29 di quello stesso mese all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (d'ora in poi: l'Agenzia o l'AdER) unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano (d'ora in poi: il Consorzio) ha evidenziato che:

- per l'arco temporale tra il 2000 e il 2017 ai concessionari della riscossione *pro tempore* operanti, dei quali attualmente l'Agenzia è l'unica avente causa, esso aveva consegnato ruoli per un complessivo ammontare di 11.979.679,54 euro;
- a fronte di tale cifra, soltanto 3.739.974,58 euro erano stati riscossi dall'Agenzia e riversati al Consorzio, il quale aveva anche disposto taluni sgravi e rimborsi, facendo così residuare un carico di 6.276.923 euro, di cui 982.901,30 euro riguardanti 13.309 ruoli a fronte dei quali neppure risultava che fosse stata notificata la cartella di pagamento al rispettivo destinatario;
- altresì l'Agenzia aveva omesso di fornire al Consorzio una rendicontazione esaustiva e comprensibile alla luce della quale poter acclarare l'eventuale prescrizione di taluni carichi, che esso reputava verosimilmente sussistente per 2.323.319,10 euro, corrispondenti a 12.741 cartelle di pagamento, anche perché in

proposito apparivano largamente insufficienti i dati reperibili tramite il sistema informativo dell'Agenzia stessa;

- in assenza di quella rendicontazione, pur imposta all'Agenzia dall'art. 36 del decreto legislativo n° 112/1999 almeno sino alla fine del 2014, e a fronte di sentenze tributarie nelle quali erano stati accertati inadempimenti dell'Agenzia stessa nell'attività di riscossione demandata dal Consorzio, in capo a quest'ultimo sussisteva l'interesse ad accertare con esattezza quelle inadempienze ed i conseguenti rapporti di dare e avere fra le parti, salvo eventuali ulteriori profili risarcitori, soprattutto in relazione all'indebitamento bancario a cui si era visto costretto il Consorzio stesso, a causa del notevole divario quantitativo tra le somme riscuotibili e quelle concretamente riscosse dall'Agenzia.

Perciò, in vista di tali complessivi accertamenti, l'odierno ricorrente ha invocato l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio; e nel merito ha domandato che, in riferimento a ciascuna partita iscritta a ruolo, venissero accertate le asserite inadempienze dell'AdER e condannata quest'ultima a risarcire il conseguente danno.

2. Con comparsa depositata l'11 febbraio 2020 si è costituita l'Agenzia, innanzitutto eccependo l'inammissibilità della domanda attorea perché suscettibile di venir azionata esclusivamente dalla Procura regionale. Poi, nel merito, l'Agenzia ha evidenziato che:

- in ossequio all'art. 36 del decreto legislativo n° 112/1999 il Consorzio poteva ottenere qualsiasi notizia, riguardo all'andamento finanche di una specifica partita in riscossione,

grazie al sistema informatico menzionato nel ricorso introduttivo stesso, mentre ai dati complessivi neppure risultava che l'odierno ricorrente si fosse curato di accedere;

- alla data del 31 dicembre 2019 il residuo in riscossione ammontava complessivamente a 2.387.591,22 euro, cioè a quasi quattro milioni in meno rispetto all'odierno *petitum* attoreo, venendo peraltro ricapitolate dall'Agenzia le tipologie dei vari stati del procedimento e delle correlative cause di mancata o difficoltosa riscossione, a suo dire spesso imputabili a criticità nell'originaria formazione dei ruoli da parte del Consorzio;
- ulteriori obblighi di rendicontazione potevano reputarsi addossati all'Agenzia soltanto nel momento in cui essa avesse chiesto il discarico di quote rivelatesi inesigibili, in vista del quale il comma 684 dell'art. 1 della legge n° 190/2014 fissava al 31 dicembre di ciascun anno dal 2029 in poi i termini via via applicabili per ognuna delle annualità oggetto del contendere, mentre il relativo procedimento sarebbe stato regolato dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n° 112/1999, tra l'altro con possibilità di definizione agevolata da parte del concessionario e, comunque, senza che a questa Corte fosse devoluta la cognizione a quel proposito;
- nel dettaglio, rispetto alle 13.309 cartelle di pagamento di cui il Consorzio lamentava l'omessa notificazione, in quasi tutte il residuo risultava inferiore ai trecento euro, con conseguente preclusione di un controllo di merito *ex art. 1 comma 688 della legge n° 190/2014*, altresì in 9.473 di quelle medesime cartelle

quel residuo era addirittura nullo e, infine, circa la metà di esse erano intestate a soggetti deceduti, quasi sempre in data antecedente rispetto a quella di formazione del ruolo;

- analoghe osservazioni varrebbero riguardo alle 12.741 cartelle di pagamento recanti crediti che il Consorzio reputava prescritti;
- le cinque sentenze tributarie richiamate *ex adverso* si rivelavano non significative.

Inoltre l'Agenzia ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte, riguardo alla rendicontazione periodica da parte del concessionario, i quali a suo dire confermavano la correttezza dell'operato dell'Agenzia stessa. Ed altresì ha eccepito la carenza di interesse ad agire in capo al Consorzio, sempre in virtù dell'attuale pendenza dei procedimenti di riscossione.

Infine l'Agenzia ha contestato la quantificazione del danno lamentato dall'odierno ricorrente; e, del diritto al relativo risarcimento, ha eccepito la prescrizione quinquennale o altrimenti decennale.

3. Con memoria depositata il 29 settembre 2020 è intervenuta la Procura regionale, addossando al Consorzio la “... prova ... della definitiva perdita della possibilità di introitare le singole partite creditorie” e, però, reputando “... meritevole di positiva valutazione la pretesa ...” attorea “... limitatamente alle partite di danno per le quali risultano definitivamente disperse le ragioni creditorie riconducibili a comportamenti negligenti del concessionario”.

4. Con memoria prodotta il 16 ottobre 2020 il Consorzio ha replicato alle argomentazioni dell'Agenzia, ribadendo la giurisdizione di

questa Corte *in subiecta materia*, nonché sottolineando nel merito che:

- il decremento del carico tributario residuo propalato dall'Agenzia era scaturito dall'aver essa esteso anche ai ruoli emessi dal Consorzio il c.d. annullamento automatico sancito, per i crediti entro i mille euro affidati al concessionario della riscossione, dall'art. 4 del D.L. n° 119/2018 la cui inapplicabilità e, altrimenti, la cui illegittimità costituzionale sono state eccepite dall'odierno ricorrente con argomentazioni essenzialmente concernenti le finalità privatistiche perseguite dai consorzi di bonifica, nonché con riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione;
- il *petitum* attoreo doveva tradursi nella "... condanna dell'AdER al pagamento dell'importo pari alla somma dei carichi iscritti a ruolo che risulteranno non riscossi e non più riscuotibili per cause imputabili esclusivamente all'attività dell'Agenzia ..."
- il sistema informatico mediante cui quest'ultima reputava accessibili le informazioni riguardanti ogni singola partita in riscossione costituiva una fonte unilaterale, le cui risultanze andavano perciò sottoposte ad ulteriore verifica, fermo restando l'onere probatorio gravante sull'Agenzia stessa quale mandataria per la riscossione;
- la domanda attorea necessariamente includeva anche le partite inferiori ai trecento euro, le quali peraltro costituivano la quasi totalità di quelle in riscossione;
- non poteva essersi maturata alcuna prescrizione, visto il carattere continuativo del rapporto *inter partes*;

- la correttezza sostanziale dei dati sui quali il Consorzio basava la propria domanda doveva considerarsi implicitamente confermata dalla specificità delle doglianze dell'Agenzia.

5. Quindi, dopo un paio di rinvii, con sentenza n° 403/2021 questa Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio: reputando che difettesse la sua legittimazione attiva, atteso che la *causa petendi* coincideva con una fattispecie di responsabilità amministrativa perseguibile esclusivamente dalla Procura regionale.

6. Tuttavia quella pronuncia, gravata dal Consorzio, è stata riformata dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello: la quale, con la sentenza n° 39/2023, ha reputato che la domanda attorea risultasse "... volta alla mera verifica dei rapporti di dare - avere tra i soggetti del rapporto esattoriale, in funzione del semplice accertamento di eventuali ragioni di credito dell'ente impositore verso l'agente della riscossione, quali scaturenti dal medesimo rapporto", pur dovendovi escludere "... ogni profilo risarcitorio (anche per quanto riguarda il prospettato danno da indebitamento per interessi passivi)"; e quindi ha rinviato la causa a questa Sezione per il merito, oltrech  per vagliare l'eccezione di legittimit  costituzionale formulata dal Consorzio.

7. Perci  questi, con atto depositato presso questa Sezione il 22 maggio 2023, ha riassunto la causa, ribadendo nel merito che:

- gli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n° 112/1999 non possono applicarsi alla riscossione e all'eventuale discarico dei contributi consortili, perch  questi ultimi non rientrerebbero nella finanza pubblica c.d. allargata e perch  mancherebbe qualsivoglia misura

compensativa, nonostante la natura pacificamente tributaria di quei contributi, venendo ricapitolati a tal proposito i profili di carattere privatistico che connotano i consorzi di bonifica;

- il concessionario della riscossione non può vedersi esentato dalla rendicontazione riguardo a contributi consortili che, sebbene inferiori ai trecento euro, configurerebbero un relevantissimo pregiudizio per il Consorzio ove si rivelassero inesigibili e, comunque, la norma di cui all'art. 4 del D.L. n° 119/2018, della quale il Consorzio ha peraltro eccepito l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 42 e 44, non può consentire all'Agenzia un larghissimo differimento temporale per la rendicontazione;
- posto che quest'ultima incombeva all'Agenzia almeno sino alla fine del 2014, certamente risultavano non più riscuotibili contributi per 3.857.593,43 euro, perché prescritti o comunque per inerzia dell'Agenzia stessa, *sub specie* finanche dell'omessa notificazione delle relative cartelle di pagamento;
- a tutto concedere, l'annullamento automatico andrebbe riferito non già ai carichi inferiori al migliaio di euro, bensì alle cartelle di pagamento che non raggiungessero tale ammontare.

Conclusivamente il Consorzio ha domandato l'accertamento del perdurante obbligo dell'Agenzia di riscuotere i carichi portati da cartelle pur inferiori ai mille euro, ove dovuti per l'arco temporale dal 2000 al 2010 e non riscossi alla data del 23 ottobre 2018 antecedente l'emanazione del menzionato D.L. n° 119/2018; nonché l'accertamento dei gravi inadempimenti dell'Agenzia, in riferimento alle partite iscritte

a ruolo tra il 2000 e il 2014, e della conseguente ragione di credito in favore del Consorzio per 6.276.923 euro.

8. Con comparsa depositata il 17 giugno 2023 è tornata a costituirsi l'Agenzia, evidenziando, con diffusi richiami giurisprudenziali, che:

- la questione di legittimità costituzionale formulata *ex adverso* non è rilevante ai fini del decidere, perché esulerebbe dalla tempistica concernente le comunicazioni di inesigibilità;
- la postulazione attorea riveste carattere risarcitorio, dilatando l'ambito di cui alla lettera *d* dell'art. 172 c.g.c. e rendendo possibile il concorso addirittura di tre distinte azioni, nonché eludendo quanto sancito dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n° 112/1999 che costituisce l'esclusiva normativa applicabile al caso di specie, oltre ad esser conforme al dettato costituzionale;
- l'inapplicabilità dell'annullamento automatico sancito dall'art. 4 del D.L. n° 119/2018, postulata dal Consorzio, potrebbe tradursi soltanto nella ripresa dell'attività di riscossione, per i carichi interessati da quell'annullamento, e non già nell'addossare *tout court* al concessionario il pagamento di ruoli mai riscossi;
- a tutto concedere, sulla base delle stime quantitative desumibili dalla relazione tecnica concernente il predetto art. 4, i 6.276.923 euro pretesi dal Consorzio equivarrebbero allo 0,0033% del totale dei circa trentadue miliardi di euro rimasti insoluti alla data di emanazione del D.L. n° 119/2018 nell'ambito del complessivo carico 2000/2010 e quindi, visto che a livello generale la perdita

era stata stimata in 524 milioni di euro, per il Consorzio stesso il pregiudizio risulterebbe di 17.292 euro, cioè asseritamente tollerabile e comunque fisiologico;

- inoltre l'annullamento automatico si rivelerebbe comparativamente vantaggioso anche per l'ente impositore, il quale si vedrebbe esentato da ulteriori spese e verifiche in caso di inesigibilità a fronte di recuperi verosimilmente molto esigui, e sarebbe applicabile al Consorzio nonostante la sua natura privatistica o, per meglio dire, ibrida;
- l'informativa prevista dall'art. 36 del decreto legislativo n° 112/1999 era stata puntualmente resa dall'Agenzia a tutti gli enti impositori, tra i quali il Consorzio, e le informazioni ad esso fornite ben potevano venir rielaborate dal Consorzio stesso secondo un applicativo informatico diverso rispetto a quello messo gratuitamente a disposizione dall'Agenzia;
- comunque l'attività di riscossione doveva considerarsi ancora in corso, con conseguente preclusione di un anticipato controllo nel merito, neppure ammettendo una prova peritale.

9. Con memoria prodotta il 28 giugno 2023 la Procura regionale ha confutato l'eccezione dell'Agenzia concernente l'asserito carattere risarcitorio della domanda attorea, negato dal giudice d'appello; altresì ha reputato fondata la pretesa stessa una volta che un dato credito consortile risultasse ormai prescritto, senza necessità di dover attendere l'esaurirsi del procedimento di inesigibilità del credito stesso e però tenendo conto di quanto sancito *ex lege* per le

cartelle inferiori al migliaio di euro; ed ha confermato la perdurante applicabilità dell'obbligo informativo sancito dall'art. 36 del decreto legislativo n° 112/1999.

10. Con memoria depositata il 10 luglio 2023 il Consorzio ha nuovamente replicato alle tesi dell'Agenzia:

- lamentando che quest'ultima intendeva, *sic et simpliciter*, sottrarsi a qualsiasi reale controllo;
- richiamando il principio di prova da esso offerto;
- sottolineando come le preliminari doglianze avversarie tendessero ad eludere il *dictum* del giudice d'appello;
- postulando che la tesi dell'Agenzia, riguardo alla preclusione scaturente dai più volte richiamati artt. 19 e 20, si rifletterebbe negativamente anche sull'esperibilità di un'eventuale azione della Procura regionale, la quale peraltro aveva concordato sulla fondatezza della domanda attorea;
- ribadendo il proprio diritto ad una piena informazione, anche riguardo ai carichi assoggettati all'annullamento automatico ovvero esclusi dal controllo in tema di inesigibilità;
- insistendo nel quantificare nell'intero ammontare di 1.079.925,29 euro i carichi oggetto di annullamento automatico, salvo eventuale riduzione di tale cifra una volta analiticamente vagliata l'effettiva possibilità di riscuotere quei medesimi carichi;
- reiterando la tesi riguardo all'inapplicabilità dell'art. 4 del D.L. n° 119/2018 e, comunque, riguardo all'illegittimità costituzionale di tale norma anche in riferimento al generale

parametro di cui all'art. 3 della Costituzione.

11. Infine all'udienza del 20 luglio 2023 la causa è stata discussa da tutte le parti, venendo poi trattenuta in decisione.

D I R I T T O

12. Palesemente la preliminare eccezione dell'Agenzia, secondo cui il Consorzio difetterebbe di legittimazione attiva riguardo alla domanda proposta nell'odierno giudizio, deve reputarsi disattesa grazie alla sentenza d'appello n° 39/2023: mediante cui è stata integralmente riformata l'originaria pronuncia di questa Sezione in virtù della quale, invece, quell'eccezione era stata avallata.

13. Passando poi a vagliare le altre obiezioni *in iure* dedotte dall'odierno convenuto, esattamente l'inadempimento che il Consorzio ascrive all'Agenzia concerne non già gli obblighi informativi addossati a quest'ultima dall'art. 36 del decreto legislativo n° 112/1999; bensì la sua fondamentale obbligazione di mezzi in tema di gestione dei crediti consortili iscritti a ruolo, nei riguardi dei rispettivi terzi debitori.

14. Altresì il combinato disposto degli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n° 112/1999 lascia ferma la facoltà dell'ente impositore di agire dinanzi a questa Corte, la cui giurisdizione *in subiecta materia* appare confermata dal comma 4 dell'art. 20 stesso, domandando il risarcimento del danno che all'ente stesso sia derivato dall'inadempimento del concessionario: in riferimento sia ad un singolo credito iscritto a ruolo, sia al coacervo dei crediti affidati in riscossione al concessionario stesso. La diversità tra le due azioni attiene al riparto dell'onere della prova: che, nella fattispecie, essenzialmente grava sul

Consorzio; mentre, per un singolo credito, incombe all'Agenzia l'onere di presentare entro il previsto termine la comunicazione di inesigibilità.

In entrambi i casi resta ferma la possibilità di accedere alla definizione agevolata contemplata dal comma 4 dell'art. 20: la cui misura nel caso di specie, vista l'implicita contestazione dell'Agenzia riguardo all'esistenza di proprie inadempienze, deve farsi coincidere con quella di un terzo sancita dall'ultimo periodo del comma 4 stesso.

15. Inoltre il comma 688 dell'art. 1 della legge n° 190/2014, secondo cui “le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, ... non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19” del decreto legislativo n° 112/1999, esplicitamente presuppone l'inesigibilità: la quale si colloca esattamente all'opposto dei casi di perdita del diritto al discarico, quest'ultima sempre imputabile alla condotta del concessionario. Né può condividersi la tesi difensiva secondo cui, in un caso tipico qual è quello della prescrizione del credito, sul piano sostanziale lo speculare diritto al discarico verrebbe meno soltanto una volta esperito negativamente il procedimento amministrativo che sia stato introdotto dal concessionario, attraverso la comunicazione di inesigibilità.

Men che meno, sul piano logico, la soppressione del controllo *a latere creditoris* può venir assimilata ad un annullamento *ex lege* del relativo credito: secondo quanto confermato dalla previsione di cui all'art. 4 del D.L. n° 119/2018, temporalmente successiva rispetto a quella del comma 688, in tema di annullamento automatico dei crediti inferiori al migliaio di euro riferiti al periodo 2000 - 2010.

Perciò il predetto comma 688 non può elidere la pregressa responsabilità del concessionario, qualora sue condotte inadempienti abbiano comprovatamente cagionato all'ente impositore una perdita di *chance*. Inoltre, da parte dell'Agenzia, postulare che anteriormente alla dichiarazione di inesigibilità non sussista alcun credito dell'ente impositore rende palesemente infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata dalla convenuta stessa.

16. Infine va rilevato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.L. n° 119/2018, "i debiti di importo residuo ... fino a mille euro ..., risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ... sono automaticamente annullati": con conseguente insussistenza di un danno riferibile ai ruoli in questione, sulla concreta individuazione dei quali si disquisirà ulteriormente nel prosieguo della presente sentenza.

17. Venendo al merito, dall'allegato 2 al ricorso originario si desume che, per l'arco temporale dal 2001 al 2017, la somma dell'importo discaricato (53.747,63 euro), di quello sgravato (1.970.528,96 euro), di quello riscosso (3.739.974,58 euro) e di quello residuo (6.276.923,30 euro) equivale esattamente all'ammontare del carico di 11.979.679,54 euro iscritto a ruolo e dei rimborsi: questi ultimi pari a 61.494,93 euro.

Altresì l'allegato 3 al ricorso originario reca un elenco di cartelle di pagamento riguardanti ruoli formati dal 2001 al 2013, ordinate anno per anno ed asseritamente non notificate, per un totale di 982.901,30 euro indicato nell'ultima pagina dell'elenco stesso.

Mentre l'allegato 5 al ricorso originario consiste in un ulteriore elenco di cartelle di pagamento, sempre concernenti ruoli dal 2001 al 2013, ordinate in maniera decrescente secondo il rispettivo importo residuo, nonché riferite a crediti asseritamente prescritti quantunque sia stata regolarmente notificata l'iniziale rispettiva cartella di pagamento, per un totale di 2.323.319,10 euro (*recte*: 2.323.010,20 euro) indicato nell'ultima pagina dell'elenco stesso. Peraltro tali elenchi di cui agli allegati 3 e 5 non sono in alcun modo sovrapponibili tra loro, nemmeno parzialmente: come esemplificativamente riscontrabile per la contribuente Cirio Polenghi e De Rica s.p.a., sulla quale gravava un ruolo 2001 per 6.664,53 euro (prima riga della prima pagina dell'allegato 3) e che invece nell'allegato 5 compare, sempre nella prima pagina, per importi leggermente superiori e, soprattutto, riferiti alle annualità immediatamente successive al 2001.

Quindi, riassuntivamente, il Consorzio lamenta una *mala gestio* dell'Agenzia, in relazione a crediti riguardo ai quali asserisce che quest'ultima abbia omesso la notificazione della cartella di pagamento o che, comunque, siano stati lasciati cadere in prescrizione: per un complessivo danno di 3.306.220,40 euro, che dunque equivarrebbe a poco più della metà del residuo carico attuale.

18. Dal canto suo l'Agenzia replica che "il mancato incasso di alcuni crediti è ... fisiologico" e che controparte, "... richiama[ndo] per intero l'importo iscritto a ruolo nel periodo interessato ...", includerebbe nell'asserito danno anche "... somme la cui esazione è stata sospesa dallo stesso Consorzio, per disposizione giudiziale o in

forza di legge, nonché quote per le quali sono in corso di incasso le rate delle dilazioni concesse ai contribuenti e, ancora, quote per le quali le procedure coattive sono tutt'oggi *in itinere* e i cui incassi sono man mano riversati al Consorzio e financo crediti non riscuotibili, per assoluta assenza di informazioni patrimoniali riferibili al debitore o addirittura annullati dallo stesso Consorzio o in forza di specifiche disposizioni legislative” (pagg. 25 – 26 della comparsa originaria).

Tuttavia, sul piano concettuale, la prospettazione attorea è radicalmente diversa: tanto ciò è vero che, appunto, il danno equivarrebbe a poco più della metà del residuo carico attuale, il che *a contrario* implica che, per la riscossione dei quasi tre milioni di euro rimanenti, sussistano proprio quelle criticità, legittime o comunque non imputabili all'Agenzia, testé indicate da quest'ultima.

Nel prosieguo l'odierna convenuta, oltre a richiamare un prospetto riepilogativo di cui al proprio allegato 13 che però concretamente non è dato rinvenire in atti, a ben vedere finisce con il corroborare la tesi attorea: laddove quantifica “... il residuo in riscossione ...” in “... soli 2.387.591,22 ...” euro (pag. 26), per poi enunciare (pag. 27) le criticità che interesserebbero tale residuo ammontare, nessuna delle quali trarrebbe con sé un inadempimento dell'Agenzia stessa. In tal guisa l'odierna convenuta non smentisce affatto i dati riepilogativi di cui all'allegato 2 della postulazione attorea; né chiarisce per qual motivo si sia più che dimezzato, secondo quanto testé indicato, un rimanente carico di oltre sei milioni di euro di cui il Consorzio ha dedotto l'esistenza.

In realtà il successivo distinguo dell'Agenzia, in merito al contenuto del prospetto che costituisce l'avverso allegato 3, denota come essa equipari a crediti non più esistenti quelli inferiori ai trecento euro: inaccettabilmente assimilando ad un loro annullamento l'esclusione dal controllo sancita dal già ricordato comma 688. Per il resto l'allegato 10 dell'Agenzia stessa, mediante cui si vorrebbe replicare all'allegato 3 avversario, appare inidoneo a tal fine: perché, visto che fatalmente i dati da cui ambo le parti prendono le mosse sono desunti dal sistema informatico dell'Agenzia, da parte di quest'ultima l'opportuna e nitida smentita delle tesi attoree sarebbe dovuta consistere nell'evidenziare che specifici crediti, quand'anche estrapolati *pro domo sua*, fossero inficiati dall'una o dall'altra delle criticità indicate a pag. 28 della comparsa stessa, di per sé ben diverse rispetto a quelle lamentate dal Consorzio. In altre parole, non vale sottolineare p.es. che per 180 cartelle sia stato iscritto un fermo amministrativo su veicoli: perché una simile obiezione si appalesa non pertinente, rispetto alla tesi secondo cui sussisterebbero cartelle mai notificate o i cui crediti sarebbero prescritti. Mentre, per restare all'esempio in questione, la tesi pertinente sarebbe consistita nell'estrapolare taluno di quei crediti, quand'anche artatamente; e nel comprovare che, invece, esso non si era affatto prescritto e che, anzi, a garanzia di esso era stato iscritto un fermo amministrativo su veicoli.

Analogo ragionamento vale in riferimento alle obiezioni compendiate dall'Agenzia alle pagg. 29 e 30 della comparsa difensiva ed asseritamente suffragate dal rispettivo allegato 11, in paragone

all'allegato 5 avversario.

Ulteriore conferma della non pertinenza delle tesi difensive, in paragone alle postulazioni attoree, la si trae allorché l'Agenzia ascrive al Consorzio di non aver indicato "... su quali beni le procedure stesse avrebbero dovuto indirizzarsi" (pagg. 30 – 31 della comparsa); ed altresì conferma il proprio impegno di continuare "... a svolgere ogni attività che si renderà necessaria sulla base delle risultanze patrimoniali che si renderanno, nel tempo, disponibili, almeno sino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità nei termini di legge sopra ricordati" (*ibidem*). È invece ovvio che, una volta che un dato credito si sia prescritto, perché l'originaria cartella di pagamento non sia mai stata notificata o per cause successive a tale notificazione quand'anche effettuata, è totalmente vano disquisire circa l'esistenza di beni su cui soddisfare quel credito, ormai non più azionabile.

19. Né, ancora, giova all'Agenzia la lettura che essa dà alle cinque sentenze ad essa sfavorevoli versate in atti dal Consorzio (allegati 6 – 10 al ricorso originario).

Infatti, a prescindere dall'entità del credito oggetto del contendere in ciascuno di quei giudizi, sottolineare che in quattro di quei cinque casi sia sopravvenuto l'annullamento automatico sancito dall'art. 4 del D.L. n° 119/2018 non esclude affatto l'eventualità che il relativo credito si fosse già prescritto; e va da sé che la prova di aver validamente interrotto il termine di prescrizione applicabile in ciascuno di quei casi poteva e doveva esser fornita dall'Agenzia, pur in via esemplificativa, nel presente giudizio. Pure nel quinto caso,

contemplato nella sentenza che costituisce l'allegato 6 del Consorzio e parimenti rientrante entro il limite quantitativo di cui al predetto art. 4, la pronuncia del giudice tributario riposa su un'omessa notificazione della previa cartella di pagamento: così confermandosi ulteriormente la postulazione attorea, compendiata nel rispettivo allegato 3.

20. Conclusivamente, tanto più alla luce della fin qui evidenziata non pertinenza delle tesi difensive, risulta sufficientemente dimostrato l'inadempimento dell'Agenzia all'obbligazione di mezzi su di essa gravante, in riferimento all'ammontare di 3.306.220,40 euro recato dagli allegati 3 e 5 del Consorzio.

Tuttavia, rispetto a quest'ultima cifra, vanno esclusi dal danno risarcibile i ruoli inferiori al migliaio di euro ove affidati all'Agenzia tra il 2000 e il 2010: perché, comunque, essi sarebbero stati annullati ex art. 4 del D.L. n° 119/2018. Concretamente, poi, estrapolare quei ruoli e, soprattutto, calcolarne l'ammontare si rivela sufficientemente agevole grazie a comuni strumenti informatici, i quali consentono di "convertire", da PDF ad Excel, la tipologia di *file* dei due fondamentali allegati attorei 3 e 5, ottenendo così i seguenti risultati:

- nell'allegato 3, i ruoli superiori al migliaio di euro riferiti all'arco temporale dal 2001 al 2010 ammontano a 222.613,02 euro, mentre la totalità dei ruoli emessi dal 2011 in poi assomma a 250.664,25 euro;
- nell'allegato 5, i ruoli superiori al migliaio di euro riferiti al periodo dal 2001 al 2010 equivalgono a 788.175,58 euro, mentre la totalità dei ruoli emessi dal 2011 in poi è di 965.697,65 euro.

21. È però innegabile che, pur eliminando mentalmente la condotta inadempiente dell'Agenzia, il conseguente totale di 2.227.150,50 euro non sarebbe stato integralmente riscosso: ciò per motivi non imputabili all'Agenzia stessa, analogamente a quanto avvenuto per il rimanente carico affidato a quest'ultima dal Consorzio.

Perciò, dovendo ricercare un parametro oggettivo di presumibile buon esito della riscossione di quell'ammontare di ruoli, alla luce dell'allegato 2 al ricorso originario può osservarsi, rapportando tra loro il riscosso ed il carico per ogni annualità e poi calcolando, per ciascun arco temporale dal 2001 in avanti, la percentuale media del riscosso, che quest'ultima si mantiene sostanzialmente stabile fino all'arco temporale 2001 – 2011, allorché si attesta al 45,12%; ed invece inizia a flettere sensibilmente quando quella media si estende alle annualità successive al 2011, perché ovviamente si riduce sempre più il lasso di tempo che il concessionario ha avuto a disposizione per un fruttuoso recupero. Ciò può meglio evidenziarsi nella seguente tabella, elaborata alla luce di quel medesimo allegato 2:

ANNO	RISCOSSO	CARICO	RAPPORT O	MEDIA PROGRESSIV A
200 1	200.860,28	391.469,07	51,31%	51,31%
200 2	173.549,66	373.554,28	46,46%	48,88%

200 2	181.607,19	507.406,70	35,79%	44,52%
200 3	204.061,25	429.797,26	47,48%	45,26%
200 4	238.288,87	436.804,91	54,55%	47,12%
200 6	231.517,26	521.211,52	44,42%	46,67%
ANNO	RISCOSSO	CARICO	RAPPORT O	MEDIA PROGRESSIV A
200 7	283.004,82	612.824,60	46,18%	46,60%
200 8	71.439,94	131.121,80	54,48%	47,58%
200 8	169.721,84	387.638,13	43,78%	47,16%
200 9	266.353,88	593.137,25	44,91%	46,94%
201 0	280.887,64	686.653,51	40,91%	46,39%
201 1	277.078,73	697.929,08	39,70%	45,83%
201 1	288.663,73	790.246,74	36,53%	45,12%

Dunque, in assenza della *mala gestio* dell'Agenzia riguardo al coacervo di 2.227.150,50 euro di cui agli allegati 3 e 5 attorei, presumibilmente vi sarebbe stato un analogo tasso di fruttuosa riscossione in misura del 45,12%: pari, cioè, ad un maggior introito di 1.004.890,31 euro in favore del Consorzio.

Infine, riducendo ad un terzo quest'ultimo risultato in ossequio al comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n° 112/1999, in via equitativa deve liquidarsi in 334.963,44 euro il risarcimento del danno scaturito nel caso di specie dalla condotta negligente dell'Agenzia. Altresì tale ristoro va rivalutato dalla data dell'originaria domanda giudiziale, addizionandovi poi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al dì dell'effettivo soddisfo.

Pertanto è appena il caso di osservare che, essendo riferito a crediti attorei la cui sopravvenuta prescrizione esclude per definizione l'eventualità di futuri pagamenti da parte dei rispettivi debitori, il risarcimento così liquidato non potrà in alcun modo venir imputato a future riscossioni dell'Agenzia per conto del Consorzio odierno attore: perché, fatalmente, esse riguarderanno crediti non inclusi negli elenchi di cui ai predetti allegati 3 e 5 del Consorzio stesso.

22. La novità e la palese complessità del caso di specie giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado e di quelli precedenti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 71749:

- 1) condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione a risarcire al Consorzio di bonifica del Sannio Alifano un danno di 334.963,44 euro, oltre alla rivalutazione monetaria dal 20 maggio 2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi legali sulla somma così rivalutata da quella medesima data di pubblicazione fino al di dell'effettivo soddisfo;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio e di quelli precedenti.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 20 luglio 2023.

IL GIUDICE ESTENSORE

(Eugenio Musumeci)

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 09/04/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)